

## REGOLAMENTO (CE) N. 1182/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 2007

**recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

rendere la produzione sostenibile e competitiva sia sul mercato interno sia sui mercati esteri, ridurre le fluttuazioni del reddito dei produttori ortofrutticoli dovute alle crisi di mercato, aumentare il consumo di ortofrutticoli nella Comunità e continuare gli sforzi operati nel settore per salvaguardare e proteggere l'ambiente.

(1) L'attuale regime per il settore ortofrutticolo è disciplinato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(2)</sup>, dal regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(3)</sup>, e dal regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(4)</sup>.

(2) Alla luce dell'esperienza, risulta necessario modificare il regime del settore ortofrutticolo al fine di realizzare i seguenti obiettivi: potenziare la competitività e l'orientamento al mercato del settore, in modo da contribuire a

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 27.7.2007, pag. 53.

<sup>(2)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

<sup>(4)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(3) Poiché tali obiettivi non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo della natura comune del mercato dei prodotti ortofrutticoli e possono dunque, a motivo della necessità di ulteriori iniziative comuni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(4) La Commissione ha presentato una proposta separata di regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli che potrebbe comprendere, in un primo tempo, alcune disposizioni a carattere orizzontale riguardanti il settore ortofrutticolo ma che si applicano anche a tutta una serie di altri prodotti agricoli, in particolare disposizioni sul comitato di gestione. È opportuno mantenere tali disposizioni nei regolamenti (CE) n. 2200/96 e (CE) n. 2201/96, ma occorrerebbe aggiornarle, semplificarle e snellirle, in modo da agevolare l'inserimento nel regolamento recante organizzazione comune dei mercati agricoli.

(5) Per altre disposizioni specifiche che disciplinano il settore ortofrutticolo, la portata delle modifiche del regime attuale è tale da rendere necessario, a fini di chiarezza, il loro inserimento in un regolamento separato. Se tali disposizioni sono anch'esse, in certa misura, a carattere orizzontale, vale a dire si applicano ad una serie di altri prodotti